



Comune di Sondrio

POLIZIA LOCALE

Registro Ordinanze N. 286/2018

Sondrio, li 05/11/2018

Reg. Pubbl.

Oggetto: OBBLIGO DI TAGLIO E POTATURA ALBERATURE E SIEPI LUNGO LE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI E LE ALTRE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SONDRIO

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- ☞ il territorio comunale di Sondrio è caratterizzato dalla presenza di una rete viaria extraurbana (strade agro-silvo-pastorali e strade di collegamento fra le varie frazioni) le cui proprietà laterali sono costituite da terreni boschivi o comunque caratterizzati dalla presenza di alberi e siepi i cui rami ed arbusti, a causa dell'incuria da parte dei proprietari e della omessa manutenzione, si protendono sul sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico
- ☞ tale situazione rappresenta un concreto ed oggettivo pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale, pregiudizio confermato anche in relazione ai recenti accadimenti legati a fenomeni di abbondanti precipitazioni che hanno determinato la caduta di numerosi alberi, rami ed arbusti sulla sede stradale interrompendo la circolazione stradale e costituendo fonte di potenziale e concreto pericolo per le persone;
- ☞ una ulteriore situazione di potenziale pericolo è rappresentata, sulle strade comunali che attraversano il centro urbano, dalla esistenza sulle proprietà laterali confinanti con le strade di piantagioni e siepi che, in palese violazione delle disposizioni contenute negli artt. 18 e 29 del Codice della Strada, si protendono oltre il confine stradale compromettendo la piena visibilità agli utenti della strada con contestuale pregiudizio per la sicurezza della circolazione;

ACCERTATO dunque che la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami aggettanti sulla sede stradale può rappresentare, in caso di vento, neve e pioggia, un grave pericolo per la pubblica incolumità e potenziale ostacolo per la circolazione;

RITENUTO di dover provvedere alla eliminazione dei rischi derivanti dalle eventuali cadute delle piante e dal pregiudizio alla circolazione stradale derivante dalla omessa corrispondenza, nella manutenzione di siepi e piantagioni, alle disposizioni di cui al Codice della Strada, con il

fine esclusivo di tutela della pubblica incolumità e per evidenti ragioni di sicurezza ed assicurazione della regolarità della circolazione veicolare e pedonale;

VISTI gli artt. 892, 893, 894, 895, 896 del Codice Civile ed in particolare l'art. 893 che dispone che anche per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano dal ciglio della strada le stesse distanze previste per i confini dall'art. 892 e precisamente di tre metri per gli alberi di alto fusto, un metro e mezzo per gli alberi di non altro fusto e di mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

VISTI gli artt. 16, 17, 18, 29, 31 (Nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.Lgs. n. 495/1992 ed in particolare l'art. 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che recita:

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)

O R D I N A

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a tutti i proprietari, affittuari ed usufruttuari di terreni, boschi, aree poste a lato del sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico urbane ed extraurbane e della viabilità agro-silvo-pastorale:

1. di provvedere a tagliare i rami, le fronde, le siepi vive, le sterpaglie ed ogni essenza arborea o floreale che si protendono sulle strade medesime, oltre il ciglio stradale e le cunette, in modo che non sia ristretto il sedime stradale o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio con integrale garanzia della sicurezza stradale e della incolumità delle persone;
2. di tagliare o potare tutte le piante di alto fusto, le cui condizioni di crescita incontrollata in relazione all'ubicazione, in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi, possono costituire pericolo per la sicurezza stradale;
3. di provvedere ad effettuare gli interventi di potatura delle siepi e delle piantagioni sulle strade in ambito urbano in modo da garantire che le stesse non si protendano oltre il confine stradale assicurando così piena visibilità agli utenti della strada in vista del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza stradale;

4. di effettuare i tagli necessari, con particolare riferimento alle piante d'alto fusto sulle strade extraurbane e della viabilità agro-silvo-pastorale, entro il termine del 15 dicembre 2018. Scaduto il suddetto termine, si avverte che in caso di urgente necessità, in situazioni costituenti pericolo per la pubblica incolumità o intralcio alla circolazione stradale, si procederà d'ufficio alla rimozione di piante, rami e piantagioni di ogni natura con addebito di ogni spesa ai proprietari dei terreni e relativa applicazione delle sanzioni di legge previste

La Polizia Locale è incaricata dell'effettuazione dei controlli in ordine alla puntuale osservanza della presente ordinanza.

Della presente ordinanza verrà data comunicazione mediante affissione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune

AVVERTE CHE

Le violazioni alle prescrizioni della presente Ordinanza comporteranno l'applicazione nei confronti degli autori della sanzione amministrativa pecuniaria pari a € **500,00** (CINQUECENTO/00), ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 22.08.08, senza pregiudizio degli eventuali profili penali.

Eventuali danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di rami o piante saranno a carico del proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente sia penalmente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) l'amministrazione competente è il Comune di Sondrio;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Corpo di Polizia Locale del Comune di Sondrio ed il suo comandante pro-tempore (tel. 0342-526221.; fax 0342-526211);
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Corpo di Polizia Locale, con sede in Sondrio, Piazza Campello n. 1, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

IL SINDACO

MARCO SCARAMELLINI

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso a:

- ➔ Provincia di Sondrio
- ➔ Prefettura di Sondrio